CITTA' DI CATANZARO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 104 Data 06/09/2024	**OGGETTO:** AMC SpA. Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni di scuola primaria - secondaria di I grado del Comune di Catanzaro Periodo settembre - dicembre 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sei, del mese di settembre alle ore 14:00 e successive, nella Sala dell' Palazzo Comunale, in seduta Straordinaria e in Seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, risultano presenti:

COGNOME NOME	INCARICO		COGNOME NOME	INCARICO	
ASSISI FRANCESCO ANTONIO	CONSIGLIERE		BARBERIO ANTONIO	CONSIGLIERE	
BOSCO GIANMICHELE	PRESIDENTE	x	BUCCOLIERI GREGORIO	CONSIGLIERE	x
CAPELLUPO VINCENZO	CONSIGLIERE	x	CARPINO ALBERTO	CONSIGLIERE	
CAVIANO IGEA	CONSIGLIERE	x	CELIA FABIO	CONSIGLIERE	x
CICIARELLO EMANUELE	CONSIGLIERE		CONCOLINO LEA	CONSIGLIERE	
CORSI ANTONIO	CONSIGLIERE	x	COSTA GIOVANNI	CONSIGLIERE	x
COSTANZO MANUELA	VICE PRESIDENTE		COSTANZO SERGIO	CONSIGLIERE	x
DONATO VALERIO	CONSIGLIERE		FIORITA NICOLA	SINDACO	x
LAUDADIO MANUEL	CONSIGLIERE	x	LEVATO LUIGI	CONSIGLIERE	x
LOBELLO ALESSANDRA	CONSIGLIERE		LOSTUMBO ROSARIO	CONSIGLIERE	x
MANCUSO ROSARIO	CONSIGLIERE	x	PALAIA DANIELA	CONSIGLIERE	x
PARISI GIOVANNI	CONSIGLIERE	x	POLIMENI MARCO	CONSIGLIERE	
PROCOPI GIULIA	CONSIGLIERE		RICCIO EUGENIO	CONSIGLIERE	x
SCARPINO FRANCESCO	CONSIGLIERE	x	SERGI DANILO	CONSIGLIERE	
SERO RAFFAELE	CONSIGLIERE	x	SERRAINO TOMMASO	CONSIGLIERE	x
TALERICO ANTONELLO	CONSIGLIERE		VERALDI STEFANO	CONSIGLIERE	x
VERRENGIA ANNA CHIARA	CONSIGLIERE				

PRESENTI N° 20 **ASSENTI N° 13**

Presiede il Presidente Gianmichele Bosco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) il/la Dott.ssa Vincenzina Sica in qualità di Segretario Generale.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: AMC SpA. Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni di scuola primaria - secondaria di I grado del Comune di Catanzaro Periodo settembre - dicembre 2024

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo il quale compete al Consiglio Comunale la *"organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione";*

VISTO il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 che prevede quanto segue:

Art. 14 : 1.Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house , nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 17: 1.Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house , nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. 2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house , tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35;

VISTO l'articolo 7 del D.lgs 31 marzo 2023 n. 36 che recepisce il principio di auto-organizzazione amministrativa e determina il superamento dell'onere di motivazione rafforzata fondato sulla natura precedentemente eccezionale e derogatoria dell'in house, riconoscendo così ad ogni ente la massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi alla propria collettività;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", pubblicato in G.U. n. 210 del 08/09/2016 ed in vigore dal 23/09/2016, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che ha per oggetto la costituzione di società da parte di

amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta od indiretta, ed in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera o), secondo il quale s'intendono "«società in house»: *le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3";*

l'art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività di *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento";*

l'art. 16, comma 1, secondo il quale le società in house, che rispettino gli assetti organizzativi ivi previsti, ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo;

VISTO il Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 che all'art. 5, par. 2, Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370, prevede, salvo che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a società *in house*. In merito, ad avviso del Consiglio di Stato, Sezione V, *sentenza 6 luglio 2020, n. 4310*, «un rapporto di regola ed eccezione» non esisterebbe per il servizio di trasporto pubblico locale, «in forza della disposizione sovranazionale» sopra richiamata (art. 5, par. 2, par. 2, Reg. CE n. 1370/2007) e in ragione «dell'esclusione sul piano interno dal codice dei contratti pubblici di cui all'art. 18, lett. a)». Ribadisce che in presenza di una modalità di affidamento qualificata dalla stessa sovraordinata normativa euro-unitaria come ordinaria, ovvero dal citato art. 5, comma 2, del regolamento n. 1370 del 2007, e dalla conforme normativa nazionale (art. 61 della legge n. 99 del 2009) la comparazione rispetto alle possibili alternative non refluisce sulla legittimità della scelta, che altrimenti perderebbe il suo carattere di soluzione posta su un piano di parità con queste ultime. In base al regolamento europeo di settore, questa modalità è da considerarsi ordinaria, senza necessità di motivare la congruità rispetto al mercato. Sarebbe, dunque, inapplicabile l'art. 192, comma 2, Codice dei contratti pubblici, che impone invece la comparazione tra gli opposti modelli di gestione dell'*in house* e del ricorso al mercato e che postula il ricorso al mercato quale forma principale di affidamento di pubblici servizi.

CONSIDERATO

che si deve garantire il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado del Comune di Catanzaro, compresi gli alunni con disabilità, per l'anno scolastico 2024/2025;

che con tale servizio, il Comune intende facilitare il raggiungimento della scuola da parte degli alunni, specie se domiciliati in località distanti o che, comunque, hanno problemi di collegamento con la scuola, al fin di garantire l'esercizio del diritto allo studio;

che il servizio di trasporto scolastico può essere qualificato come servizio pubblico locale in quanto si prospetta in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può essere considerato mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga servizi alla popolazione finanziati, anche se parzialmente, dalle tariffe di contribuzione degli utenti;

che il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire a tutti un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile;

TENUTO CONTO che il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi di pubblico interesse, e come tale:

a) non può essere interrotto;

b) l'affidatario dovrà svolgere il servizio del trasporto scolastico con un numero adeguato di scuolabus rispondenti alle vigenti norme in materia, organizzare il servizio sulla base di quanto stabilito dalla stazione appaltante in conformità allo svolgimento dell'orario scolastico in essere presso gli Istituti comprensivi, che può modificarsi nei vari anni scolastici, eseguire il servizio, in conformità a tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche, dovrà essere in regola con le disposizioni che disciplinano il trasporto scolastico in particolare con il Decreto Ministero dei Trasporti 31/01/1997, la circolare n. 23 dell'11/03/1997, il D.M. 20/12/1991 n. 448 , la Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti N. 2 del 02/12/2011;

c) il gestore del servizio dovrà collaborare con il Comune nell'individuazione dei percorsi degli scuolabus, in caso di modifiche al percorso funzionali alle iscrizioni al servizio nonché nella verifica periodica degli utenti, comunicando tempestivamente eventuali variazioni ed aggiornamenti circa la presenza di nuovi utenti sugli scuolabus;

TENUTO CONTO che il servizio di trasporto scolastico rientra nei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definiti dall'art. 2 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 201/2022 come "*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale";*

DATO ATTO che l'art. 14 comma 1 del D.lgs. 201/2022 prevede che tali servizi possano essere organizzati mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a)affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b)affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c)affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d)limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del D.lgs n. 267 del 2000;

RILEVATO che, in base al combinato disposto degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022, l'amministrazione è chiamata ad effettuare una scelta per l'individuazione della migliore modalità di gestione del servizio rispetto al contesto territoriale di riferimento e sulla base dei principi indicati dalla legge, esercitata con i propri poteri discrezionali al fine di tutelare l'interesse generale al perseguimento degli "*obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e*

qualità del servizio", ma con valutazioni che "*riguardando l'organizzazione del servizio e la praticabilità di scelte alternative."*

DATO ATTO che l'AMC SpA, società in house al 100% del Comune di Catanzaro nei confronti della quale il Comune di Catanzaro esercita un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, eroga il servizio di trasporto pubblico locale nel territorio comunale;

CONSIDERATO che il Comune di Catanzaro attraverso la partecipata A.M.C. SpA promuove la propria politica di indirizzo e pianificazione in materia di mobilità urbana, in quanto lo Statuto della stessa prevede la gestione di tutti i servizi legati alla mobilità;

EVIDENZIATO che alla AMC SpA è stato affidato il servizio di cui alla presente deliberazione da più anni presentando caratteristiche di affidabilità, competenza e serietà in un ambito delicato e meritevole della massima attenzione quale è quello del trasporto scolastico, per cui appare opportuno conservare e valorizzare il *know how* acquisito nel corso degli anni;

PRESO ATTO dell'offerta trasmessa dalla AMC SpA, a mezzo PEC, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 76329 del 19.07.2024, successivamente integrata con comunicazione prot. n. 83248 del 08.08.2024, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A);

VISTA la relazione predisposta ai sensi degli artt. 14 e 17 D.lgs. 201/2022 con la quale viene valutata la congruità dell'offerta economica, la qualità del servizio proposto e vengono evidenziate le implementazioni al servizio avendo la Società manifestato la disponibilità a garantire a proprie cure e spese il servizio integrativo di vigilanza all'esterno per n. 4 plessi scolastici di competenza comunale che saranno dall'Amministrazione all'uopo individuati e comunicati;

VISTO lo schema di contratto di servizio per l'affidamento all'AMC SpA del servizio di trasporto scolastico per il periodo settembre – dicembre 2024, verso un corrispettivo analogo alle precedenti annualità, che è pari ad euro 407.000,00 annui oltre IVA al 10% da parametrare al periodo settembre – dicembre 2024 per un importo massimo di € 165.217,70 (IVA 10% esclusa);

DATO ATTO che in base al combinato disposto degli artt. 17 e 31 del D.lgs 201/2022 la presente deliberazione deve essere pubblicata sulla piattaforma *"Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL"* sul sito dell'ANAC e che solo decorsi 60 giorni da tale pubblicazione sarà possibile procedere alla sottoscrizione del contratto di servizio;

RITENUTO necessario, nelle more, procedere alla consegna in via d'urgenza del servizio di trasporto scolastico alla AMC S.p.A. al fine di garantirne la continuità;

VISTO il parere obbligatorio formulato dall'Organo di Revisione dell'Ente ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 3, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 10 ottobre 2012 (legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213);

DATO ATTO che le risorse per far fronte all'affidamento del servizio di trasporto scolastico gravano sui capitoli 26960, 26980, 26990 del bilancio;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (D.L. 10 ottobre 2012, legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213);

ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO AMC SpA. Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni di scuola primaria - secondaria di I grado del Comune di Catanzaro Periodo settembre - dicembre 2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Avv. SAVERIO MOLICA
(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 13/08/2024

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: AMC SpA. Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni di scuola primaria - secondaria di I grado del Comune di Catanzaro Periodo settembre - dicembre 2024

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49 comma 1, 147 bis comma1 e 153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data 21/08/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. PAOLO MACRINA

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Cod. Proposta 30303

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Gianmichele Bosco, il quale pone in trattazione la pratica in oggetto e cede la parola al Sindaco, Prof. Nicola Fiorita, per la relazione;

ULTIMATA la relazione del Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la pratica in oggetto e invita i Consiglieri comunali a prendere la parola;

DATO ATTO che entra il Consigliere comunale Valerio Donato,

DATO ATTO che nessun Consigliere prende la parola;

DATO ATTO che escono i Consiglieri comunali Sergio Costanzo, Manuel Laudadio, Rosario Mancuso, Eugenio Riccio, Tommaso Serraino;

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale che prima di porre in votazione l'argomento in trattazione nomina scrutatori i Consiglieri comunali Gregorio Buccolieri, Fabio Celia, Stefano Veraldi;

VISTO il parere espresso dalla 1^ Commissione Consiliare;

VISTO il parere espresso dalla 3^ Commissione Consiliare;

VISTO il parere espresso dalla 4^ Commissione Consiliare;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

UDITI gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri comunali Valerio Donato e Luigi Levato;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti:

PRESENTI N. 16 **VOTANTI N. 15** **ASTENUTI N. 1**

Voti favorevoli: n. 15 (Bosco, Buccolieri, Capellupo, Caviano, Celia, Corsi, Donato, Fiorita, Levato, Lostumbo, Palaia, Parisi, Scarpino, Serò, Veraldi);

Voti contrari: n. ==;

Astenuti: n. 1 (Costa);

VISTO l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare il servizio di trasporto scolastico, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.lgs n. 36/2023, alla società AMC partecipata in house providing del Comune di Catanzaro per il periodo settembre – dicembre 2024, verso un corrispettivo analogo alle precedenti annualità, che è pari ad euro 407.000,00 annui oltre IVA al 10% da parametrare al periodo settembre – dicembre 2024 per un importo massimo di € 165.217,70 (IVA 10% esclusa);

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

3. di approvare l'allegato schema di contratto di affidamento del servizio di trasporto scolastico, per il periodo settembre – dicembre 2024;
4. di dare atto che in base al combinato disposto degli artt. 17 e 31 del D.lgs 201/2022 la presente deliberazione deve essere pubblicata sulla piattaforma *"Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL"* sul sito dell'ANAC e che solo decorsi 60 giorni da tale pubblicazione sarà possibile procedere alla sottoscrizione del contratto di servizio;
5. di dare mandato ai competenti uffici dell'Ente di provvedere a tutto quanto necessario al fine della suddetta pubblicazione;
6. di procedere, nelle more, alla consegna in via d'urgenza del servizio di trasporto scolastico alla AMC S.p.A. al fine di garantirne la continuità;
7. di dare mandato al competente Dirigente di adottare gli atti gestionali conseguenti all'attuazione del presente provvedimento relativi all'impegno della spesa e stipula del contratto con l'AMC SpA per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo settembre - dicembre 2024;
8. di dare atto che le risorse per far fronte all'affidamento del servizio di trasporto scolastico gravano sui capitoli 26960, 26980, 26990 del bilancio;
9. di autorizzare, nella prestazione del servizio in vigenza del contratto, eventuali modifiche sulla base di intervenute esigenze delle parti, di innovazioni legislative o di rilevanti variazioni sullo stato dell'utenza;
10. di prendere atto dell'attestazione di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Stante l'urgenza, con separata votazione, resa con lo stesso risultato della votazione precedente,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta, che anche se non materialmente allegato costituisce parte integrante del presente verbale

Cod. Proposta 30303
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Letto e Approvato

Presidente
Sig. Gianmichele Bosco
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Segretario
Dott.ssa Sica Vincenzina
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Ricevuta di Protocollazione

COMUNE DI CATANZARO - via Iannoni

Protocollo in stato di PARTENZA

Codice Amministrazione:	COMUNE DI CATANZARO
Codice AOO:	CATANZARO
Anno Protocollo:	2024
Numero Protocollo:	85472
Data e ora:	21/08/2024 11:37

Oggetto:	RICHIESTA PARERE AI SENSI DELL' ART. 239, COMMA 1, LETTERA b, PUNTO 3, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - CODICE PROPOSTA 30303
Destinatario	- Collegio dei Revisori del Comune di Catanzaro - -
Arrivo effettivo:	21/08/2024 11:37
Operatore:	GUALTIERI PASQUALINA

COMUNE DI CATANZARO

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N.19/2024 del 28.08.2024

OGGETTO: PARERE AI SENSI DELL'ART. 239, COMMA 1, LETT. B), N. 3 DEL T.U.E.L. IN AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE DI CATANZARO. PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2024.

L'anno 2024, il giorno 28 del mese di Agosto alle ore 9:00 si è riunito presso gli Uffici Comunali di Palazzo Doria, il Collegio dei Revisori del Comune di Catanzaro nelle persone del Dott.ssa Caterina Caputo, Presidente e del Dott. Mario Marrazzo componente, mentre la Dott.ssa Nicoletta Carnovale componente è collegata telematicamente, per esaminare la proposta di delibera del C.C.- **codice proposta n. 30303**- avente ad oggetto:
"Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni di scuola primaria - secondaria di I° grado del comune di Catanzaro. periodo: Settembre - Dicembre 2024."

In apertura di seduta, il Collegio dei Revisori procede all'esame:

- Della documentazione inerente alla proposta di delibera di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla predisposizione del presente parere;

- *Richiamato* l'art. 239, comma 1, lett. B, n. 3 del TUEL, il quale prevede che L'Organo di Revisione esprima un parere sulla proposta in esame;

- *Preso atto* che l'Ente intende affidare il servizio in oggetto alla società in house A.M.C. spa della quale è socio unico, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione, essendo dovere istituzionale dei Comuni assicurare, tra gli altri, il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo;

- *Considerato* che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 compete al Consiglio Comunale la *"organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione";*

VISTO Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 che prevede quanto segue:
Art. 14 : 1.Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista,

secondo le modalità previste dall'articolo 16,nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house , nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Art. 17: 1.Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. 2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house ,tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.
3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35;

Visto

- l'articolo 7 del D.lgs 31 marzo 2023 n. 36 che recepisce il principio di auto-organizzazione amministrativa e determina il superamento dell'onere di motivazione rafforzata fondato sulla natura precedentemente eccezionale e derogatoria dell'in house, riconoscendo così ad ogni ente la massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi alla propria collettività;

- il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n.100, che ha per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche; ed in particolare:

- l'art. 2, comma 1, lettera o), che definisce "le società in house";

- l'art. 4, comma 2 lettera d), secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici;

- l'art. 16, comma 1, secondo il quale le società in house, che rispettino gli assetti organizzativi ivi previsti, ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo.

Preso atto che

- nell'ambito della normativa nazionale e regionale, il Comune è chiamato a provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività

rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

- le modalità di organizzazione del servizio, sulla base della forma prescelta dal Consiglio, sono valutate dal Responsabile del Settore, il quale adotta la soluzione maggiormente idonea e conveniente per l'Amministrazione e per il cittadino nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamenti;

- nella procedura di affidamento troveranno applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs n.36/2023; e il Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 art 5 par.2;

- La relazione Tecnico Illustrativa del Servizio di Trasporto Scolastico, che è parte integrante e sostanziale della proposta oggetto di analisi, denominata "Relazione Illustrativa della scelta della modalita' di gestione del Servizio, delle ragioni della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai sensi degli artt 14 Commi 2 e 3 e 17 comma 2 del Dlgs n° 201 Del 23/12/2022" redatta dal Responsabile del procedimento , per l'affidamento diretto del servizio alla società in house AMC SpA, partecipata al 100% dal Comune di Catanzaro.

Visto, inoltre lo schema di contratto, redatto.

Considerato che
- la finalità del servizio da appaltare è quella di garantire, a domanda, il servizio di Trasporto Scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado e per gli alunni portatori di handicap residenti del Comune di Catanzaro, compresa la vigilanza/assistenza dei passeggeri, dal mese di Settembre 2024 al mese di Dicembre 2024 per raggiungere i plessi scolastici di competenza;
- dall'esame dei dati contenuti nella suddetta relazione in termini di economicità, adeguatezza ed opportunità sussistono i presupposti per dare continuità all'esternalizzazione del servizio scolastico;
- l'attuale servizio è svolto dall'AMC SpA a seguito di deliberazione di Consiglio Comunale n° 62 del 30/04/2024.

Visti
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000; rilasciati dai Dirigenti;

- l'allegato relativo alla Relazione denominata "Relazione Illustrativa della scelta della modalita' di gestione del servizio, delle ragioni sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai sensi degli artt 14 commi 2 e 3 e 17 comma 2 del Dlgs n° 201 del 23/12/2022;

- l'Allegato A;

- lo schema di contratto di servizio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visti i pareri dei Responsabili dei servizi;

il Collegio dei Revisori, per quanto di propria competenza,
esprime

Per quanto sopra esposto, **parere favorevole**, in merito la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 30303.

Il Collegio raccomanda all'Ente:

- in base al combinato disposto degli artt. 17 e 31 del D.lgs 201/2022, la presente deliberazione deve essere pubblicata sulla piattaforma *"Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL"* sul sito dell'ANAC e che solo decorsi 60 giorni da tale pubblicazione sarà possibile procedere alla sottoscrizione del contratto di servizio;

- di monitorare costantemente, l'economicità della gestione al fine di assicurare il rispetto del contratto e della disciplina nazionale ed europea.

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Caterina Caputo - Presidente

Dott.ssa Nicoletta Carnovale - Componente

Dott. Mario Marrazzo - Componente